

# Scadenzario fiscale

Agosto 2016



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di luglio. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

1

## Contenzioso tributario - Sospensione termini

Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto è sospeso il decorso dei termini processuali.

20

## Assistenza fiscale – Sostituti d'imposta

I sostituti d'imposta effettuano il versamento delle somme risultanti a debito dal Modello 730-4, trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

---

22

### **IRES – IRPEF - IRAP – Maggiorazione dello 0,40 per cento**

Per i soggetti che usufruiscono della proroga prevista dal DPCM 15 giugno 2016, scade il termine per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

---

## Le altre scadenze del mese

---

22

### **IVA - Emissione e registrazione di fatture**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

---

22

### **IVA – Annotazione del documento riepilogativo**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

---

22

### **IVA - Intracee - Fatture per acquisti comunitari**

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

---

22

### **IVA – Intracee - Fatture per cessioni intracomunitarie**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

---

22

### **IVA - Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario**

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di maggio, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro luglio (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di luglio.

---

22

### **Accise – Versamento**

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di luglio.

---

22

#### **IVA – Liquidazione mensile – Versamento**

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di luglio. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

---

22

#### **IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento sesta rata**

Per i contribuenti che versano a rate il saldo Iva 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della sesta rata con applicazione degli interessi.

---

22

#### **IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi**

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

---

22

#### **IVA – Contribuenti trimestrali – Liquidazione e versamento**

Scade il termine per i soggetti Iva trimestrali per effettuare la liquidazione dell'Iva dovuta per il secondo trimestre 2016 maggiorata dell'1%. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo alla liquidazione successiva.

---

22

#### **IVA – Contribuenti trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5 del Dpr 633/72**

I contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex articolo 74, commi 4 e 5 del Dpr 633/72 devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta relativa al secondo trimestre 2016.

---

22

#### **Versamento unico - Scade il termine entro cui:**

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
  - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
  - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;

- cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
  - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
  - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
  - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
    - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di luglio dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
    - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2015 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2016 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di luglio.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2015 per l'addizionale relativa all'anno 2015 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2016.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
  - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2015 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in luglio e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
  - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di luglio dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2016;
  - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2015 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2016 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di luglio.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2015 per l'addizionale relativa al 2015 e al 1° gennaio 2016 per quella relativa al 2016.

#### **IVA – Intrastat mensile**

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

31

#### **IVA – Editori**

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

---

31

#### **IVA - Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

---

31

#### **IVA - Fatturazioni e registrazioni**

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di luglio tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di luglio ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

---

31

#### **IVA - Agenzie di viaggio**

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

---

31

#### **IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Acconto**

Per le società di capitali per le quali il mese di agosto è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

## **Contatti**

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail [fisc@assolombarda.it](mailto:fisc@assolombarda.it)